

UNIONE DEI COMUNI "PADOVA SUD"

Tra i Comuni di

Battaglia Terme – Cartura – Casalserugo – Due Carrare – Maserà di Padova

Regolamento di

Videosorveglianza del territorio



UNIONE DEI COMUNI "PADOVA SUD"
Per copia conforme al suo originale per
uso amministrativo



DIRETTORE GENERALE
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
(Pila Sandra)

SOMMARIO

Art. 1. Finalità e definizioni	
Art. 2 Ambito di applicazione.....	
Art. 3 Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza	
Art. 4 Responsabile	
Art. 5 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali.....	
Art. 6 Accertamenti di illeciti e indagini di autorità giudiziarie o polizia.....	
Art. 7 Informativa ai cittadini.....	
Art. 8 Diritti dell'interessato.....	
Art. 9 Sicurezza dei dati.....	
Art. 10 Limiti alla utilizzabilità dei dati personali	
Art. 11 Norma di rinvio	
Art. 12 Entrata in vigore e modifiche.....	



Art. 1. Finalità e definizioni

Il presente regolamento rispetta i principi generali stabiliti per la protezione dei dati personali previsti dal provvedimento del garante del 29.04.2004.

PRINCIPIO DI LICITA'

Il trattamento dei dati è possibile per lo svolgimento di funzioni istituzionali

PRINCIPIO DI NECESSITA'

L'uso superfluo dei dati va escluso ed evitati eccessi e ridondanze.

PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA'

La videosorveglianza viene usata per le finalità indicate in questo regolamento in quanto altri strumenti sono valutati insufficienti.

PRINCIPIO DI FINALITA'

Gli scopi dell'uso della videosorveglianza devono essere determinati, espliciti e legittimi.

I. Il presente regolamento inoltre garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio dell'Unione dei Comuni Padova Sud, gestito dal Comando di Polizia locale dell'Unione, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal D.Lgs. n 196/2003, nel testo aggiornato in base ai seguenti decreti legislativi: 30 luglio 1999, n 282; 30 luglio 1999, n 281; Il maggio 1999, n 135; 26 febbraio 1999, n 51; 6 novembre 1998, n 389; 13 maggio 1998, n 171; 8 maggio 1998, n 135; 28 luglio 1997, n 255 e 9 maggio 1997, n 123.

3. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per "**banca dati**", il complesso di dati personali, formatosi presso le sale di controllo della polizia locale e dei Comuni, trattato esclusivamente mediante riprese televisive, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;

b) per "**trattamento**", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;

c) per "**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con immagini effettuate attraverso l'impianto di videosorveglianza;

d) per "**titolare**", l'Unione e gli Enti, nelle loro articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;

- e) per "**responsabile**", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;
- f) per "**interessato**", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- g) per "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- h) per "**diffusione**", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per "**dato anonimo**", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- j) per "**blocco**", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- k) per "**Legge**", il D.Lgs. n. 196/2003 concernente la "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali";
- l) per "**Garante**", il garante per la protezione dei dati personali.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato nel territorio urbano dell'Unione dei Comuni Padova Sud e collegato alla sala preposta per il controllo di ogni singolo comune.

Art.3 Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza.

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.

2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto demandate agli Enti, in particolare dal D.L.vo 18 agosto 2000, n.267; dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; dalla legge sull'ordinamento della polizia locale 7 marzo 1986, n. 65, e dal codice della strada n.285/92, nonché dallo statuto e dai regolamenti vigenti sono:

- a) attivazione di misure di prevenzione e sicurezza sul territorio comunale;
- b) rilevazione di dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei piani comunali del traffico;
- c) vigilare sul pubblico traffico;
- d) tutela del patrimonio comunale.

Con questi scopi si vogliono tutelare in modo particolare le fasce più deboli della popolazione, garantendo una sicurezza a tutta la cittadinanza.

3. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano all'interno del raggio d'azione delle stesse videocamere.

Art. 4 Responsabile

1. Il Comandante della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Padova Sud in servizio, è individuato quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati. Lo stesso sarà designato con atto del Presidente.
2. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalla normativa, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere specificati per iscritto, in sede di designazione.
5. Il Presidente, di concerto con il responsabile, nominerà gli incaricati ad utilizzare gli impianti, e a visionare le registrazioni. Gli incaricati devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle limitazioni previste nell'atto di nomina ed alle eventuali istruzioni del responsabile.
6. Al responsabile e all'incaricato verranno assegnate password personalizzate.

Art. 5 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali.

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell' impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, ed in ogni caso non superiore al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 4;
 - e) trattati, con riferimento alle finalità dell' analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 3, comma 2 lettera b), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possano contenere dati di carattere personale.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, le quali sono state installate nei punti indicati da ogni Comune.
3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 avranno le caratteristiche descritte in apposita relazione delle ditte installatrici, conservate agli atti dell'Unione. Tali caratteristiche tecniche dovranno consentire un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa.

Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto.

I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti esclusivamente presso i plessi residenziali di ogni comune facente parte dell'Unione in un armadio debitamente chiuso a chiave. I dati personali suscettibili di interesse verranno eventualmente trattati e registrati su un supporto magnetico, presso la sala controllo dei rispettivi plessi comunali, e conservati per un periodo non superiore a 10 giorni.

4. Le immagini videoregistrate non suscettibili di interesse sono automaticamente cancellate dal sistema dopo 72 ore, atteso che questa Unione non dispone di un centro di controllo e diversamente non potrebbe dare un adeguato servizio al cittadino utente.

Alla scadenza di tali termini, sui relativi supporti vengono sovrapposte le altre immagini.

ART.6 Accertamenti di illeciti e indagini di autorità giudiziarie o di polizia.

Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, l'incaricato della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.

Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.

L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria, di organi di Polizia.

Nel caso in cui gli organi di Polizia, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che possono essere contenute nelle riprese e effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

Per i fini del presente articolo alcuni fotogrammi e dati potranno essere ulteriormente trattati sino al completamento delle relative procedure.

Art. 7 Informativa ai cittadini

1. I Comuni dell'Unione, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e succ.mod., provvederanno ad installare un'adeguata segnaletica permanente, in prossimità delle indicazioni stradali "Comune di....." sulla quale sarà riportate la seguente dicitura: "Unione dei Comuni Padova Sud - Comune di – Dotato di sistema di videosorveglianza (la registrazione è effettuata per fini di sicurezza art.13 del codice in materia di protezione dei dati personali d.lgs.196/2003)".

2. l'Unione e i Comuni effettueranno varie forme di pubblicità ed informazione sugli scopi e le finalità dell'impianto di videosorveglianza nonché sulle indicazioni sulla struttura cui potranno rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui al D.Lgs.196/2003.

Art. 8 Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato ha diritto:

- a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) di essere informato su quanto indicato dal D.Lgs. 196/2003;
- c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di 90 giorni;



- d) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - e) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
 3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
 4. Le istanze degli interessati, di cui al presente articolo, devono essere presentate in carta semplice e devono essere indirizzate al responsabile del trattamento disciplinato dal presente regolamento, individuato dal precedente art. 4, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre 15 giorni.
 5. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante, fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente.

Art. 9 Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso la cassaforte del comando della polizia municipale, dal responsabile del servizio e dall'incaricato designato.

Art. 10 Limiti alla utilizzabilità dei dati personali

1. I dati potranno essere trattati nei limiti previsti dal presente regolamento.

Art. 11 Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alla Legge, ai suoi provvedimenti di attuazione, alle decisioni del Garante, nonché all'altra normativa vigente, sia speciale che generale.

Art. 12 Entrata in vigore e modifiche

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo i 15 giorni previsti per la seconda pubblicazione. Eventuali modifiche dovranno seguire lo stesso iter ed entreranno in vigore alla scadenza dei suddetti 15 giorni salvo che non siano dichiarate urgenti.

